

**Verbale di Accordo per il rinnovo dell'Accordo 11 dicembre 1997
e successive modificazioni, da sottoporre all'approvazione dei lavoratori**

Pianoro, li 27 luglio 2000

Tra

Il Consorzio Cavet, assistito dal Collegio Costruttori Edili ed Imprenditori Affini della Provincia di Bologna

e

La FILLEA/CGIL delle province di Bologna e Firenze, la FILCA/CISL delle province di Bologna e Firenze, la FENEAL/UIL delle province di Bologna e Firenze, i Delegati Sindacali Aziendali e Rappresentanze Sindacali Unitarie,

visti

L'Accordo Quadro 27/10/1995, l'Accordo 11 dicembre 1997, l'Accordo 7 agosto 1998 e il Contratto integrativo provinciale 22 dicembre 1997 per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini della Provincia di Bologna.
- Vista la piattaforma per il rinnovo dell'accordo dell'11 dicembre 1997 e successive modificazioni, presentata in data 10 marzo 2000

premesso

1. Che l'Accordo 11 dicembre 1997, all'art. 14 e successive modificazioni, prevedeva una durata fino al 31/12/1999 compreso;
2. Che le parti nella definizione del presente accordo hanno tenuto conto della particolarità del rapporto contrattuale fra il Consorzio Cavet ed il General Contractor TAV (contratto a costi e tempi definiti senza clausole di adeguamento prezzi, tranne il riconoscimento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo sul costo globale della realizzazione dell'opera);
3. Che si è tenuto in considerazione quanto previsto dall'Accordo Quadro 27 ottobre 1995 con particolare riferimento all'unicità del soggetto imprenditoriale (Cavet), alle normative riferite ad orario ed organizzazione del lavoro, nonché all'esigenza di garantire la massima sicurezza ai lavoratori;
4. Che i lavori Cavet hanno per oggetto la realizzazione di un'opera predefinita con termini temporali già predeterminati, e noti alle parti per ogni singolo fronte di lavoro;
5. Che le OO.SS. hanno posto in evidenza la necessità di tutelare il patrimonio professionale dei lavoratori Cavet in previsione dei termini di ultimazione dei lavori dei singoli fronti;

si stipula

il presente accordo di rinnovo dell'accordo 11 dicembre 1997 da valere per tutti i lavoratori assunti dal Consorzio Cavet per la realizzazione della Tratta Ferroviaria ad Alta Velocità Bologna - Firenze

Handwritten signatures and initials of the representatives of the Consorzio Cavet and the unions (FILLEA/CGIL, FILCA/CISL, FENEAL/UIL) at the bottom of the document.

Art. 1 Disposizioni di carattere sociale e di sostegno occupazionale per la tutela del patrimonio professionale dei lavoratori impegnati nei lavori Cavet

Le parti riconoscono espressamente la specificità dei lavori CAVET, che hanno per oggetto la realizzazione di un'opera predefinita la cui ultimazione è graduale in relazione allo stato di avanzamento degli stessi e più precisamente dei singoli fronti di lavoro la cui individuazione è nota alle parti stesse, nonché il patrimonio professionale dei lavoratori che hanno consentito la realizzazione dell'opera.

In conseguenza delle eccedenze di personale che si verificheranno per l'ultimazione dei singoli fronti di lavoro si ritiene opportuno esaminare l'applicabilità degli istituti previsti dalla legislazione vigente per attenuare l'impatto occupazionale e/o per favorire la ricollocazione del personale CAVET al termine dei lavori e/o delle singole fasi lavorative, con la finalità di attivare ulteriori opportunità di lavoro.

In particolare:

- a) Il Consorzio Cavet, si attiverà, presso le Imprese che saranno impegnate nella realizzazione dei grandi lavori nelle Province di Bologna (Nodo, Variante di Valico e Alta Velocità Bologna - Milano) e Firenze (Nodo, variante di Valico), nonché eventualmente in altre circoscrizioni territoriali (es.: tratte AV ToMi e MiGe), per favorire la ricollocazione occupazionale del personale che verrà licenziato a seguito dell'ultimazione dei singoli fronti.
- b) A tal fine, anche tramite il Collegio Costruttori Edili della Provincia di Bologna e Firenze, verrà costituito un archivio contenente i nominativi, le qualifiche e le mansioni effettivamente svolte dai lavoratori interessati nell'ultimo semestre di lavoro, i cui dati saranno diffusi presso le suddette imprese. La raccolta e diffusione dei dati avverrà nel rispetto delle previsioni della L. 675/96 (c.d. legge sulla privacy).

Art. 2 CICLO CONTINUO


Le parti in considerazione dell'adeguamento ISTAT maturato e della previsione dell'ISTAT da maturare sino al 31 dicembre 2005, convengono di adeguare le indennità di presenza previste dall'art. 4 dell'accordo 11 dicembre 1997 così come modificato dall'art. 3 dell'accordo 7 agosto 1998 per i lavoratori durante il turno notturno e durante le giornate di sabato e domenica:

- a) **a far data dall'1 settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2005**
Lit. 10.500 giorno lorde per turno notturno
Lit. 26.000 giorno lorde per ogni giornata di sabato effettuata
Lit. 31.500 giorno lorde per ogni giornata di domenica o festività infrasettimanale prestata

Resta ferma l'applicazione del CCNL 29 gennaio 2000 relativamente alle maggiorazioni per i lavori notturni.

Art. 3 CICLO CONTINUO - VERIFICHE PERIODICHE DELL'ADEGUATA PARTECIPAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Nell'ambito delle squadre, il cui dimensionamento è stato concordato in appositi verbali, le parti si adopereranno, per quanto di propria competenza, affinché venga sempre assicurata l'adeguata partecipazione delle risorse umane.

A series of handwritten signatures and initials in black ink, including names like 'G...', 'B...', 'h', 'C...', 'n', 'P...', and 'D...', arranged horizontally across the bottom of the document.

Con cadenza trimestrale verranno effettuate le opportune verifiche che troveranno sintesi nella festività di Santa Barbara.

Art. 4 PREMIO FINE LAVORI PER RISPETTO PROGRAMMI DI LAVORO AZIENDALI ARTICOLATI PER FRONTI DI LAVORO

Il Consorzio CAVET erogherà alle maestranze al termine del rapporto di lavoro un premio collegato al rispetto dei Programmi di Lavoro Aziendali articolati per fronti di lavoro ciò in quanto il rispetto dei medesimi comporta un contenimento dei costi indiretti e generali.

Il premio, conteggiato su base mensile, sarà erogato per effettive presenze pari o superiori a 150 ore per mese e nelle misure sotto specificate:

1) Per le maestranze addette a lavorazioni a ciclo continuo

Lit. 60.000/mese per presenze da 150 a 159 ore medie mensili
Lit. 100.000/mese per presenze da 160 a 169 ore medie mensili
Lit. 140.000/mese per presenze da 170 e oltre ore medie mensili

2) Per tutte le altre maestranze:

Lit. 30.000/mese per presenze da 150 a 159 ore medie mensili
Lit. 70.000/mese per presenze da 160 a 169 ore medie mensili
Lit. 110.000/mese per presenze da 170 e oltre ore medie mensili

3) I Programmi di Lavoro Aziendali articolati per fronti di lavoro verranno resi noti a cura dell'Azienda alle OO.SS e R.S.U. dei cantieri in appositi incontri.

Il Consorzio Cavet nella definizione dei programma lavori ha tenuto conto dei seguenti parametri:

a) Ininfluenza derivante da:

- modifica progetto
- fermo impianti
- fornelli
- eventi naturali

In occasione della presentazione dei programmi lavori articolati per fronte, verranno approfondite le fattispecie sopra riportate in forma sintetica.

b) Squadra Tipo

L'Azienda conferma che il mantenimento degli organici delle squadre che operano in galleria, è una premessa indispensabile a garantire normali standard di sicurezza, già oggetto di accordo fra le parti nei singoli cantieri.

Qualora il Programma lavori non venga rispettato per assenze dovute ad infortunio di lunga durata o malattia che comporti ricovero ospedaliero, mancata sostituzione del turn over, il premio di cui al presente articolo verrà comunque corrisposto, qualora le ore ordinarie delle squadre che operano in galleria siano inferiori al 16% delle ore lavorabili dalle squadre tipo. Tale percentuale sarà oggetto di verifica.

c) Elementi che concorrono a definire il monte ore medio mensile:

- ore ordinarie lavorate
- ferie e permessi retribuiti
- assenze per infortunio
- assenze per malattia con degenza ospedaliera
- permessi sindacali e assemblee
- maternità e congedi parentali.

I Programmi Lavori Aziendali verranno approntati da CAVET entro il 15 settembre 2000.

La verifica del rispetto dei programmi lavori articolati per fronte verrà effettuata con cadenza quadrimestrale e avrà titolo sperimentale per un anno.

ART. 5 CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO

I valori di cui all'art. 6 dell'accordo 11 dicembre 1997 relativo al contributo spese viaggio dei dipendenti operai sono aggiornati con decorrenza 1° settembre 2000, nelle seguenti misure:

Km.	IMPORTI MENSILI
5 - 15	42,400
16 - 30	79,500
31 - 50	106,000
51 - 100	212,000
101 - 200	318,000
201 - 300	424,000
301 - 400	424,000
401 - 500	477,000
501 - 600	477,000
601 - 700	530,000
701 - 800	530,000
801 - 900	583,000
901 - 1000	636,000
1001 e oltre	700,000

Nella determinazione dei sopra elencati importi le parti dichiarano di aver già tenuto conto degli eventuali aumenti che si sono verificati e potranno verificarsi nei costi dei biglietti FF.SS. nel corso dell'anno 2000.

Tali indennità, in caso di aumenti tariffari stabiliti dalle FF.SS. che dovessero verificarsi a decorrere dall'1/1/2001, verranno automaticamente variate con la percentuale media di incremento prevista per la seconda classe (senza supplemento IC)

I periodi di chiusura collettiva concordati con l'Azienda saranno utili alla maturazione del contributo spese viaggi al raggiungimento delle condizioni previste dall'art. 4, punto 3, lett. a) e c), e sarà corrisposto mensilmente.

ART. 6 DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA

Il Consorzio Cavet valuterà i casi di assenza prolungata per malattia che presentano determinate caratteristiche di gravità e durata, per i quali si ritiene opportuno prolungare la conservazione del posto di lavoro oltre i termini di comparto stabiliti dal CCNL e non oltre la data di ultimazione dei lavori del fronte presso il quale il lavoratore è occupato, mediante ricorso all'istituto dell'aspettativa non retribuita. Di questi eventi il Consorzio CAVET darà comunicazione alle R.S.U. di cantiere.

Il Consorzio CAVET nell'assumere le iniziative di cui sopra valuterà le indicazioni provenienti dal Medico Competente.

ART. 7 INFORTUNIO SUL LAVORO - ACCONTO SUL TFR

In caso di infortunio sul lavoro, nell'ipotesi in cui l'INAIL non provveda alla liquidazione della indennità temporanea entro 45 gg. dalla data dell'infortunio, CAVET, dietro richiesta del lavoratore interessato e previa verifica con l'Istituto, provvederà ad erogare un anticipo sul trattamento di fine rapporto maturato alla data della richiesta.

L'importo di tale acconto sarà commisurato mensilmente all'indennità temporanea liquidabile dall'INAIL entro un tetto massimo del 70% del TFR maturato alla data della richiesta e comunque potrà riguardare le indennità relative al 2° e 3° mese di assenza per infortunio.

Il presente articolo costituisce condizione di miglior favore ai sensi dell'art. 2120 ultimo comma del Codice Civile:

ART. 8 EROGAZIONE UNA TANTUM A COPERTURA DEL PERIODO 1 GENNAIO 2000 - 31 AGOSTO 2000 - NORME FINALI

1. Previa approvazione del presente accordo da parte dei lavoratori, il Consorzio CAVET erogherà il 25 settembre 2000, una UNA TANTUM di L. 900.000 (novecentomila) lorde relativamente ai lavoratori operai addetti al ciclo continuo e di L. 500.000 (cinquecentomila) lorde relativamente agli altri operai a copertura della vacanza contrattuale dall'1.1.2000 al 31.8.2000.

L'una tantum sarà erogata in misura piena ai lavoratori in forza sia alla data del 1 settembre 2000 che alla data del 1 gennaio 2000.

*Allegato all'Ipotesi di Verbale di Accordo per il rinnovo dell'Accordo 11 dicembre 1997
e successive modificazioni*

Pianoro, li 27 luglio 2000

Tra

Il Consorzio Cavet, assistito dal Collegio Costruttori Edili ed Imprenditori Affini della Provincia di Bologna

e

La FILLEA/CGIL delle province di Bologna e Firenze, la FILCA/CISL delle province di Bologna e Firenze, la FENEAL/UII delle province di Bologna e Firenze, i Delegati Sindacali Aziendali e Rappresentanze Sindacali Unitarie,

Si conviene quanto segue

Il Consorzio Cavet, all'atto delle risoluzioni dei rapporti di lavoro derivanti dalla chiusura dei singoli fronti di lavoro, erogherà una somma a titolo di incentivo.

Detto incentivo verrà determinato in relazione al periodo di tempo intercorrente tra la data prevista di scioglimento del rapporto di lavoro (in base al programma lavori definito in sede aziendale) e quella effettivamente anticipata.

Consorzio CAVET

OO.SS Territoriali

Mano Carlo
Pescini Celeste

Zaghi Marco

Delegati di Cantiere

Mario Dalm
Di Donato

Campio

Ferre Carlo